

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE NR. 36 DEL 28/11/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: L.R. 12/2013: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI E DELLO SCHEMA CONVENZIONALE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E L'UNIONE ALTO RENO

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di novembre Solita sala delle Adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>		<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MARCHIONI RITA	S	1
2	BOSELLI SARA	S	1	11	MASTACCHI MARCO	S	2
3	BRASA MASSIMO	N		12	MONACO CARLO	S	1
4	BRUNETTI MAURO	N		13	POGGI RENZO	S	1
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	POLI NICOLETTA	N	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	SANTONI ALESSANDRO	N	
7	GIOVANNINI GABRIELE	N		16	STEFANINI MASSIMO	N	
8	GNUDI MASSIMO	S	2	17	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
9	LEONI GRAZIELLA	N		18	VITALI GIORGIO	S	1

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 7

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Totale quote presenti: 17.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Gnudi Massimo, Mastacchi Marco, Monaco Carlo.

Il Presidente del Consiglio introduce l'ordine del giorno, evidenziando trattarsi del primo esempio di collaborazione fattiva con l'Unione Alto Reno presente al fine di assicurare una gestione unitaria sul territorio. La Convenzione disciplina sia i profili tecnico-gestionali che la governance secondo un cronoprogramma per step successivi che dovrebbe portare al ritiro delle deleghe attualmente conferite all'AUSL. L'Unione dell'Appennino Bolognese costituisce il riferimento che provvederà ad assicurare l'unica forma pubblica di gestione nel Distretto Socio-Sanitario di Porretta Terme.

Prende la parola il consigliere **Fabbri**, quale Assessore delegato, che illustra anche la metodologia seguita per l'elaborazione del percorso progettuale. Si tratta di una grande opportunità che dovrebbe consentire di conseguire un triplice risultato: rimettere al centro della decisione politica le politiche sociali; assicurare l'omogeneità dei servizi sui territori; superare i target di riferimento per gli interventi di assistenza individualizzati. Dal punto di vista organizzativo la scelta verte sulla costituzione di un organismo strumentale all'interno dell'Unione dell'Appennino Bolognese, rappresentata dall'Istituzione dei Servizi Sociali.

Il Consigliere **Monaco** apprezza il progetto ed in particolare la riconduzione di queste funzioni in capo ai Comuni. La delega all'AUSL ha infatti creato sovrastrutture distaccate dalla realtà. Il punto di riferimento precipuo per i cittadini è rappresentato dai Comuni e pensare a livelli intermedi astratti rappresenta un errore. Riattribuire ai Comuni la funzione sociale è espressione di democrazia.

Il Presidente Argentieri evidenzia che il ruolo dei Comuni in ambito sociale è fondamentale ed è espressione dei nostri tempi: le richieste contributive hanno subito infatti un aumento esponenziale.

Il Consigliere **Marchioni** esprime parere positivo, ma si chiede quali cambiamenti sono previsti per i cittadini e quale risparmio è previsto, anche in relazione alle strutture organizzative da avviare.

Il Consigliere **Fabbri** precisa che il risparmio sarà conseguente ai processi riorganizzativi che verranno avviati, mentre per quanto concerne i cittadini le novità varieranno in relazione alla diversa situazione di partenza dei Comuni, si pensi ad esempio alla situazione degli sportelli sociali presenti nei Comuni. L'intento è comunque quello di definire livelli standard dei servizi da assicurare su tutto il territorio per i quali operano quote solidali a carico di tutti i Comuni e servizi aggiuntivi la cui implementazione sarà viceversa a carico dei singoli Comuni richiedenti.

Il Consigliere **Poggi** rimarca con favore il passaggio di funzioni ai Comuni e la collaborazione tra le due Unioni, tuttavia nutre qualche perplessità in relazione alla definizione dei livelli standard ed alla verifica dei fabbisogni espressi a livelli territoriale. A tale proposito chiede se l'attività è interamente delegata ai Comuni o sono previste Commissioni ad hoc per governare il processo. Richiede comunque la necessità di istituire una commissione ad hoc all'interno del Consiglio dell'Unione.

Il Consigliere **Fabbri** ricorda che la governance delle scelte in ambito sociale e socio-sanitario competono per legge al Comitato di Distretto, quale organismo al quale partecipano tutti i Sindaci o loro delegati, che trova la propria disciplina nella Convenzione sottoposta ad approvazione.

Il Presidente dell'Unione **Franchi** chiarisce che la materia è molto complessa e che si tratta del primo passo. A tal fine ringrazia l'operato dell'Ufficio di Piano e dei tecnici Comunali che hanno partecipato a questa prima fase progettuale. Il percorso è lungo e non sempre molto lineare. La situazione dell'Unione dell'Alto Reno è per certi versi obbligata, così pure la situazione di alcuni Comuni che si dovranno allineare, avendo situazioni di partenza piuttosto disomogenee. L'eliminazione di qualche sovrastruttura potrà comportare alcuni risparmi che dovranno essere reinvestiti in servizi, mentre il percorso organizzativo prospettato comporterà sicuramente una maggiore trasparenza complessiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto nuove disposizioni in materia ordinamentale e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

- ha ribadito l'individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- ha introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, l'obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;
- ha previsto che tale unica forma gestionale sia individuata nell'ambito di un programma di riorganizzazione, che attraverso l'accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, garantiscano adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedano alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione degli strumenti di gestione;
- ha previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale;
- ha previsto che gli enti locali possono individuare una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche, potendo anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21;
- ha disciplinato i richiamati programmi di riordino delle forme gestionale, prevedendo che gli stessi siano approvati dagli enti interessati in Comitato di Distretto, indicando tempi, fasi e modalità progressive per la realizzazione dell'unica forma gestionale, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari;

Rilevato che:

- il Distretto socio-sanitario di Porretta Terme ricomprende il territorio dei seguenti Comuni: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- che in esito al percorso di riordino territoriale di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, nr. 21 *"Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"*, i Comuni di Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato hanno costituito l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che è subentrata titolo universale alla precedente Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013 (decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211); mentre i

restanti quattro Comuni: Camugnano, Granaglione, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme hanno aderito all'Unione dell'Alto Reno, scaturita dalla trasformazione dell'originaria Unione costituita nel 2009 tra i Comuni di Porretta Terme e Granaglione;

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione dell'Appennino Bolognese nr. 9 del 27 marzo 2014 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, da parte da parte dei Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, ad essa aderenti;
- è intenzione dei Comuni di PORRETTA TERME, LIZZANO IN BELVEDERE, CAMUGNANO E GRANAGLIONE conferire all'Unione "Alto Reno" la funzione di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini;

Dato atto che:

- nella seduta del 15 maggio 2014 il Comitato di Distretto ha approvato il Programma di riordino per l'individuazione dell'unica forma pubblica di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, ai sensi dell'art 8 della L.R. 12/2013, allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- il predetto programma di riordino individua l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, che vi provvede o direttamente o per il tramite di propri organismi strumentali disciplinati dal t.u. enti locali (ASP o Istituzione);
- che l'attuale sistema di gestione delle attività socio-sanitarie è prevalentemente indiretto, ovvero realizzato tramite la delega all'Azienda USL, di talchè la fase attuativa del programma di riordino per pervenire ad un'unica forma di gestione è necessariamente graduale;

Considerato che:

- è intenzione dei Comuni del Distretto, nella forme associative sopra richiamate, assicurare la gestione unitaria delle funzioni relative alla Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini del Distretto Socio-Sanitario di Porretta Terme, attraverso l'individuazione di un'unica forma pubblica di gestione;
- l'individuazione dell'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, è funzionale ad assicurare:
 - o la disponibilità sul territorio del Distretto socio-sanitario di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
 - o l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio distrettuale;
 - o l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
 - o l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

Vista la convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e l'Unione dei Comuni

dell'Alto Reno così elaborata, allegata sub b) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e dato atto che:

- al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese viene individuata quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme, nel rispetto di quanto previsto dal programma di riordino adottato ai sensi dell'art. 8 della soprarichiamata L.R. 12/2013;
- rientrano nella disciplina della citata convenzione le funzioni relative alla Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, ed in particolare: il Servizio sociale territoriale quale unico canale di accesso; la produzione ed erogazione delle seguenti attività: interventi per favorire l'integrazione sociale; servizi educativi-assistenziali e per l'inserimento lavorativo; assistenza domiciliare; interventi di natura economica; strutture diurne; strutture residenziali e comunitarie; pronto intervento sociale;
- l'esercizio unitario ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni;
- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese gestirà per il distretto socio-sanitario di Porretta Terme l'insieme integrato e coordinato dei servizi, degli interventi e dei progetti di cui si compone il sistema locale dei servizi sociali a rete nei diversi settori che riguardano la vita sociale;
- per tali attività l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, quale unica forma pubblica di gestione, è riconosciuta quale soggetto referente a livello distrettuale nelle relazioni con altri enti, istituzioni e soggetti operanti sul territorio;
- la regolamentazione dell'organizzazione della gestione unitaria dei singoli servizi sottesi all'atto convenzionale, è rimessa all'approvazione di singoli progetti organizzativi di gestione, da approvare con successivi specifici accordi ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiranno ;
- il monitoraggio circa l'andamento della convenzione, è rimesso ad una conferenza di coordinamento, alla quale partecipano i Presidenti delle due Unioni, o loro delegati, ed i relativi referenti tecnici;
- la convenzione ha durata quinquennale;
- la decorrenza dell'attivazione dei singoli servizi è definita nei singoli Progetti gestionali organizzativi di cui sopra;

Considerato che al fine di facilitare la semplificazione dei processi decisionali e di ottimizzare lo svolgimento dei compiti di governo, programmazione, regolazione ed indirizzo delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie, a livello distrettuale, la Convenzione disciplina espressamente anche i compiti di programmazione nell'area dell'integrazione socio-sanitaria e di regolazione e committenza a livello distrettuale, attraverso l'individuazione di un organismo integrato cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 9 comma 5 della L.R. 19/1994, e che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 22/2013, subentra a tutti gli effetti al precedente Comitato di Distretto;

Visto:

- l'art. 19, co. 5, della L.R. nr. 21/2012 e s.m.i., ai sensi del quale "le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni";

- l'art. 7 della sopra richiamata Convenzione per il conferimento della funzione di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, ai sensi del quale l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che Ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni;

Accertata l'urgenza di provvedere nel rispetto delle competenze attribuite agli enti locali nell'ambito del c.d. sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come previsto dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 3/2002, al fine di assicurare la continuità dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa;

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- i singoli progetti organizzativi di gestione, da approvare con successivi specifici accordi ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conterranno, per ciascun servizio: il bilancio preventivo e l'impegno finanziario a carico dei diversi soggetti interessati; la disciplina tariffaria del servizio; la dotazione organica del servizio, l'organigramma ed il funzionigramma; la programmazione di fabbisogno di personale del servizio; le modalità di utilizzo di beni e strutture; la programmazione degli eventuali investimenti per l'acquisizione di beni e strutture; la regolazione dei rapporti, ivi compresa la titolarità dei beni acquisiti, in caso di scioglimento anticipato della convenzione;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

con voti così espressi:

Presenti in totale:	n. 12	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 19	quote di voto di cui:
Sindaci	n. 7		corrispondente a:	n. 12	quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 5		corrispondenti a:	n. 5	quote di voto.

FAVOREVOLI : quote n. 19

CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. /

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il Programma di riordino per l'individuazione dell'unica forma pubblica di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2013, allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese" e l'Unione "Alto Reno" per la semplificazione dei processi di governo, programmazione, regolazione ed indirizzo delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie e l'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, allegata sub b) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI DARE ATTO** che:

- la gestione pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme, da parte dell'Unione dei Comuni dell'Appennino potrà avvenire in forma diretta o per il tramite di propri organismi strumentali disciplinati dal t.u. enti locali (ASP o Istituzione);
- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese provvederà assicurando l'unitaria ed autonoma gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni e dei servizi;
- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, quale soggetto titolare delle funzioni di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini in nome e per conto dei Comuni aderenti provvederà alla sottoscrizione della citata Convenzione;
- la regolamentazione dell'organizzazione della gestione unitaria dei singoli servizi sottese all'atto convenzionale, è rimessa all'approvazione di specifici progetti organizzativi di gestione, da approvare con successivi specifici accordi ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dovranno di volta in volta recare: la data di decorrenza dell'attivazione del servizio; il bilancio preventivo del servizio; l'impegno finanziario a carico dei diversi soggetti interessati; la disciplina tariffaria del servizio; la dotazione organica del servizio, l'organigramma ed il funzionigramma; la programmazione di fabbisogno di personale del servizio; le modalità di utilizzo di beni e strutture; la programmazione degli eventuali investimenti per l'acquisizione di beni e strutture; la regolazione dei rapporti, ivi compresa la titolarità dei beni acquisiti, in caso di scioglimento anticipato della convenzione.

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI MONTANI DENOMINATA "UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE" E L'UNIONE DENOMINATA "ALTO RENO" PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI GOVERNO, PROGRAMMAZIONE, REGOLAZIONE ED INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SOCIO-SANITARIE E L'UNICA FORMA PUBBLICA DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

L'anno **Duemilaquattordici (2014)**, il giorno del mese di , con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ;

E

L'Unione dei Comuni dell'Alto Reno, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ;

Visto:

- il programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, che individua l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese quale unica forma pubblica di gestione che vi provvede o direttamente o per il tramite di un proprio organismo strumentale (Istituzione o ASP);
- la convenzione con la quale i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, hanno conferito all'Unione dell'Appennino

Bolognese la funzione di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini;

- l'art. 7 della predetta Convenzione ai sensi del quale, sulla scorta delle proprie possibilità organizzative l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni;
- la convenzione con la quale i Comuni di PORRETTA TERME, LIZZANO IN BELVEDERE, CAMUGNANO E GRANAGLIONE hanno conferito all'Unione "Alto Reno" la funzione di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini;
- la L.R. nr. 21/2012 e s.m.i., in particolare l'art. 19, co. 5, ai sensi del quale "le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni";

RILEVATO CHE

- è intenzione delle parti, come sopra elencate, assicurare la gestione unitaria delle funzioni relative alla Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini del Distretto Socio-Sanitario di Porretta Terme, attraverso l'individuazione di un'unica forma pubblica di gestione;
- l'esercizio della funzione fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini è attualmente disciplinata dalle seguenti disposizioni:
 - dalla L. 328/2000;
 - dalla L.R. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
 - dalla L.R. n. 12/2013;
 - dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;

- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali,
- dalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria,
- dai regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali.

DATO ATTO CHE

- la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- il comma 2 dell'art. 30 TUEL, prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare:
 - i fini;
 - la durata;
 - le forme di consultazione tra gli enti contraenti;
 - i loro rapporti finanziari;
 - gli obblighi e le garanzie reciproche;

RITENUTO, INOLTRE

- che l'attuale sistema di gestione delle attività socio-sanitarie è prevalentemente indiretto, ovvero realizzato tramite la delega all'Azienda USL, di talchè la realizzazione del programma di riordino per pervenire ad un'unica forma di gestione è necessariamente graduale;
- di disciplinare con successivi specifici accordi ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione unitaria delle singole materie sottese all'atto convenzionale, attraverso l'approvazione di singoli progetti organizzativi di gestione;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) Con la presente convenzione le parti, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individuano l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese come unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme, nel rispetto di quanto previsto dal programma di riordino adottato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2013 recante "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona".

2) Rientrano nella disciplina della presente convenzione le funzioni relative alla Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, ed in particolare:

1. Il Servizio sociale territoriale quale unico canale di accesso, articolato su due livelli, uno di natura amministrativa (Sportello Sociale Comunale) con compiti di informazione e orientamento rivolto alla cittadinanza, ed uno di natura tecnica (Servizio Sociale Professionale), avente ad oggetto la valutazione del bisogno, l'elaborazione e la condivisione di un progetto individualizzato, l'attivazione dei servizi e delle prestazioni conseguenti (c.d. presa in carico da parte dei servizi, quale funzione del servizio sociale professionale o dei singoli servizi competenti).
2. la produzione ed erogazione delle seguenti attività:
 - interventi per favorire l'integrazione sociale;
 - servizi educativi-assistenziali e per l'inserimento lavorativo; assistenza domiciliare;
 - interventi di natura economica;
 - strutture diurne; strutture residenziali e comunitarie;
 - pronto intervento sociale.

Tali attività sono a loro volta articolate, in considerazione della specificità della normativa di settore e delle singole specializzazioni, per i seguenti settori o target di riferimento, pur nell'ottica di un processo di integrazione a più livelli e di approccio integrato:

- famiglie e minori,
- disabili,

- dipendenze,
- anziani,
- immigrati e nomadi,
- povertà, disagio adulto e senza dimora.

Art. 2

FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione attraverso l'individuazione dell'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, persegue le seguenti finalità:

- la disponibilità sul territorio del Distretto socio-sanitario di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio distrettuale;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

L'esercizio unitario ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni.

Art. 3

UNICA FORMA PUBBLICA DI GESTIONE

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese gestirà per il distretto socio-sanitario di Porretta Terme l'insieme integrato e coordinato dei servizi, degli interventi e dei progetti di cui si compone il sistema locale dei servizi sociali a rete nei diversi settori che riguardano la vita sociale, ovvero:

- consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
- servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;

- accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
- servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
- servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- servizi ed interventi, quali case e centri anti violenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
- servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
- servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
- servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
- interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14;
- servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
- misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito;
- interventi e servizi educativi e di sostegno socio educativo scolastico dell'area di utenza famiglia e minori e dell'area disabili;
- servizi a sostegno delle politiche abitative.

Per tali attività l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, quale unica forma pubblica di gestione, è riconosciuta quale soggetto referente a livello distrettuale nelle relazioni con altri enti, istituzioni e soggetti operanti sul territorio.

Art. 4

MODALITA' DI GESTIONE

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività di

cui alla presente convenzione, in forma diretta o tramite propri organismi istituzionali disciplinati dal t.u. enti locali (ASP o Istituzione).

L'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo potrà avvenire gradualmente sulla base di quanto previsto dal programma di riordino di cui alla L.R. 12/2013, approvato in sede distrettuale. Gli aspetti organizzativi e le modalità di esercizio unitario nelle singole materie saranno specificate nel progetto organizzativo di gestione iniziale per ciascun servizio come disciplinato dal successivo articolo 6.

Art. 5

RISORSE, STRUTTURE E DOTAZIONE ORGANICA

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, quale unica forma di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari distrettuali, assicura l'unitaria ed autonoma gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni e dei servizi, realizzando e rendendo operative le strutture organizzative previste dai progetti di gestione, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, avvalendosi dei contributi e dei finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e distrettuali.

A tal fine l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese:

- utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni aderenti o dall'Unione Alto Reno, nei limiti di quanto previsto dai singoli progetti organizzativi;
- si avvale di personale proprio, personale trasferito e/o comandato dai Comuni aderenti, e di personale comandato dall'Unione dell'Alto Reno, nei limiti della dotazione necessaria prevista dai progetti organizzativi dei singoli servizi;
- può procedere, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia di personale, all'assunzione di personale dall'esterno valutando la tipologia di rapporto di lavoro più confacente in relazione alle previsioni dei progetti organizzativi dei singoli servizi.

Art. 6

PROGETTI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE

I singoli progetti organizzativi di gestione, adottati dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e sottoposti alla Conferenza di cui all'art. 7, dovranno essere approvati da parte delle Giunte delle due

Unioni, nella forma degli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tali progetti definiranno di volta in volta:

- le intese finanziarie fra le due Unioni;
- il bilancio preventivo del servizio;
- la disciplina tariffaria del servizio;
- la dotazione organica del servizio, l'organigramma ed il funzionigramma;
- la programmazione di fabbisogno di personale del servizio;
- le modalità di utilizzo di beni e strutture;
- la programmazione degli eventuali investimenti per l'acquisizione di beni e strutture;
- la regolazione dei rapporti, ivi compresa la titolarità dei beni acquisiti, in caso di scioglimento anticipato della convenzione.

Art. 7

RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari relativi alla presente convenzione sono definiti di volta in volta nei singoli progetti organizzativi, preventivamente approvati dalle Giunte delle due Unioni, secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa. Tali progetti definiranno il costo dei singoli servizi svolti, che l'Unione dell'Alto Reno riconosce all'Unione dell'Appennino Bolognese. Tale costo sarà comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad eventuali quote forfettarie da definire di volta in volta, tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche in relazione all'eventuale diverso assetto organizzativo da approntarsi.

I proventi delle attività di cui alla presente convenzione sono accertati al bilancio dell'Unione dell'Appennino Bolognese e sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione dell'Appennino Bolognese, in accordo con l'Unione dell'Alto Reno nell'ambito della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali e distrettuali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, spettano all'Unione dell'Appennino Bolognese, qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto

dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento e previa comunicazione all'Unione dell'Alto Reno.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale, condiviso con l'Unione dell'Alto Reno come specificato al successivo comma, ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione dell'Appennino Bolognese, previa valutazione dell'organismo di cui all'art. 8.

L'ipotesi di bilancio preventivo annuale dei servizi ed il rendiconto di gestione sono trasmessi all'Unione dell'Alto Reno nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Ogni variazione al bilancio di previsione del servizio, comportante un maggior costo per l'Unione dell'Alto Reno, dovrà essere preventivamente comunicata e condivisa con quest'ultima per il reperimento delle relative risorse e per apportare le relative variazioni al proprio bilancio. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

Art. 8

CONFERENZA DI COORDINAMENTO

1. Al fine di monitorare l'andamento della presente convenzione, concordarne variazioni/revisioni, verificare i progetti organizzativi dei servizi, i bilanci preventivi ed i rendiconti di gestione prima della loro formale approvazione, è costituita una conferenza di coordinamento, alla quale partecipano i Presidenti delle due Unioni, o loro delegati, ed i relativi referenti tecnici.
2. La conferenza dei Presidenti può attivare tavoli di coordinamento tecnico-politico a cui possono essere attribuiti i compiti di verifica dell'andamento dei servizi e di proposta su eventuali modifiche o variazioni anche in relazione agli indirizzi e agli obiettivi generali, alla risoluzione di eventuali problematiche specifiche dei singoli Enti aderenti.
3. La conferenza dei Presidenti si può avvalere del supporto del Nuovo Ufficio di Piano di cui al successivo articolo 9.
4. In caso di controversie relative alla presente convenzione e, ogni qualvolta lo reputi opportuno, la Conferenza può avviare una procedura di verifica politico - amministrativa, deferendo la questione all'organismo di cui all'articolo 10 che deciderà secondo le proprie procedure. Le Parti

si obbligano a convocare periodicamente, ed almeno una volta all'anno, la conferenza di coordinamento al fine di verificare l'andamento della presente convenzione.

Art. 9

NUOVO UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese svolge le funzioni relative al Nuovo Ufficio di Piano distrettuale, così come previste dalla DGR 1004/2007 per le funzioni di supporto alla programmazione e per i compiti e le attività di seguito specificate: attività di supporto ai livelli istituzionali, attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale, socio-sanitaria e sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza e del Programma delle attività territoriali); attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa; attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento; attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP; azioni di impulso e di supporto alla verifica delle attività attuative della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria (utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza,impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei programmi).

L'Ufficio di Piano distrettuale è costituito da una struttura permanente composta da:

- un Responsabile, figura direttiva con conoscenze specifiche della materia e del territorio dove opera ed esperienza nella programmazione di servizi alla persona. E' nominato dall'Unione Capofila secondo le modalità individuate dal Comitato di Distretto;
- un ufficio di supporto tecnico e amministrativo con personale dedicato;
- un tavolo di coordinamento, integrazione e raccordo.

Il tavolo di coordinamento, integrazione e raccordo svolge funzioni di istruttoria, monitoraggio impulso, verifica e coordinamento ed è composto da:

- il Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- una rappresentanza dei Direttori/Responsabili dell'area servizi alla persona delle Unioni, ove nominati dal Comitato di Distretto;

- il Responsabile delle Attività Amministrative del Distretto;
- il Responsabile di Area dipartimentale distrettuale dell'attività socio-sanitaria

Art. 10

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, DI REGOLAZIONE E DI COMMITTENZA: COMITATO DI DISTRETTO

Al fine di facilitare la semplificazione dei processi decisionali e di ottimizzare lo svolgimento dei compiti di governo, programmazione, regolazione ed indirizzo delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie, le Parti convengono di affidare i compiti di programmazione nell'area dell'integrazione socio-sanitaria e di regolazione e committenza a livello distrettuale, ad un organismo integrato composto dalle Giunte delle due Unioni e dal Direttore del Distretto Socio-sanitario di Porretta Terme. Al predetto organismo sono attribuite le funzioni di cui all'art. 9 comma 5 L.R. 19/1994. In applicazione dell'art. 5 comma 4 della L.R. 22/2013, il predetto organismo subentra a tutti gli effetti al precedente Comitato di Distretto.

In particolare rientrano nelle competenze del predetto organismo:

- la programmazione sanitaria e sociosanitaria in raccordo con la Conferenza Territoriale Sociale e sanitaria;
- l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione della programmazione in area sociale, socio-sanitaria e sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza e del Programma delle attività territoriali);
- la definizione, sulla base di priorità ed obiettivi, delle linee di programmazione strategica degli interventi da mettere in campo, delle risorse a disposizione, dei processi e delle procedure di attuazione;
- la costituzione delle relazioni tra i diversi livelli istituzionali e tra diversi attori pubblici e privati, ivi compresa la delega delle funzioni all'Azienda Usl sino al perfezionamento del percorso di realizzazione del programma di riordino per l'unica forma pubblica di gestione;

Art. 11

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato di Distretto, come previsto dall'articolo precedente, è convocato e presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza fra i Sindaci dei Comuni appartenenti al Distretto, nella prima seduta successiva al rinnovo della maggioranza dei consigli comunali del Distretto. Il Presidente è eletto su proposta del Presidente di una delle due Unioni sulla base di una relazione programmatica sottoscritta da almeno 1/3 dei partecipanti. Il Presidente dura in carica per l'intero mandato amministrativo, nelle more funge da Presidente del Distretto il Sindaco più anziano di età. Il comitato è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei Sindaci e decide a maggioranza dei votanti presenti. I membri delle Giunte delle due Unioni possono individuare un delegato permanente alla partecipazione al predetto organismo con potere di voto. Il Comitato può delegare i lavori istruttori delle proprie competenze ad un comitato esecutivo ristretto, composto da almeno un rappresentante per ogni Unione, dal Direttore del Distretto Socio-sanitario e da personale tecnico del Nuovo Ufficio di Piano, con funzioni preparatorie, consultive e propositive sulle tematiche oggetto di discussione. Fermo restando quanto previsto dalla presente convenzione il Comitato può adottare un regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento.

ART. 12

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 ed ha durata di cinque anni, rinnovabile espressamente dalle Parti, salvo diversa disposizioni di legge o diverso accordo dei firmatarie.
2. La decorrenza dell'attivazione dei singoli servizi è definita nei singoli Progetti gestionali organizzativi di cui al precedente articolo 6, sulla base di quanto previsto dal programma di riordino di cui alla L.R. 12/2013.

ART. 13

RECESSO, SCIoglIMENTO DEL VINCOLO CONVENZIONALE

1. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo, fermo restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione ovvero con l'approvazione dei progetti organizzativi di gestione.

2. La facoltà di recesso è riconosciuta anche all'Ente Capofila.
3. Lo scioglimento anticipato della presente Convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale, nonché la restituzione di tutti i beni immobili affidati in concessione d'uso all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente restano invece all'Unione dell'Appennino Bolognese.

ART. 14

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio dei servizi oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 15

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti partecipanti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, deferendo la questione all'organismo di cui all'art. 10, che provvede secondo le proprie procedure.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 16

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti partecipanti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 17

REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. e gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992.

ART. 18

NORME TRANSITORIE E FINALI

A garanzia della continuità dell'azione amministrativa gli organi di cui alle disposizioni precedenti già eletti o nominati rimarranno in carica sino al termine del mandato amministrativo. Le disposizioni procedurali che prevedono una semplificazione dell'iter decisionale o di funzionamento degli organi disciplinati trovano applicazione immediata.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

Il Presidente dell'Unione dell'Alto Reno

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

NR.	36
DEL	28/11/2014
OGGETTO	L.R. 12/2013: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI E DELLO SCHEMA CONVENZIONALE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E L'UNIONE ALTO RENO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 21/11/2014

Il Segretario Direttore
F.to dott. Pieter J. Messino'

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 28/11/2014

Il Segretario Direttore
F.to dott. Pieter J. Messino'

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 36/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, lunedì 15 dicembre 2014

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, venerdì 28 novembre 2014

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, lunedì 15 dicembre 2014

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'